

**Libera Associazione
dei Professori e dei Ricercatori
dell'Università degli Studi dell'Insubria**

STATUTO

Titolo I

Dell'Associazione

Art. 1

È costituita la Libera Associazione dei Professori e dei Ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria (qui di seguito denominata l' "Associazione").

L'Associazione ha come scopo:

- lo studio dei problemi connessi alla ricerca e alla didattica nell'Università e la realizzazione di iniziative tese alla formulazione di proposte per la loro soluzione;
- la tutela degli interessi morali ed economici degli iscritti.

Art. 2

Possono essere iscritti all'Associazione i ricercatori e i professori dell'Ateneo, ivi compresi i professori emeriti, i ricercatori e professori in quiescenza, e tutti coloro che svolgono attività didattica e/o di ricerca nell'Ateneo.

La domanda di iscrizione, redatta per iscritto, va presentata al Presidente dell'Associazione, che la inoltra alla Giunta, competente a valutare in ordine alla sua eventuale accettazione, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Ogni iscritto deve versare il contributo associativo fissato annualmente dai competenti organi statutari.

Art. 3

l'Associazione provvede alla tutela morale ed economica degli iscritti, sia individualmente sia come categoria.

Gli iscritti concorrono con metodo democratico a formare la volontà dell'Associazione ed hanno il dovere di osservare lo statuto ed i regolamenti e di rispettare le delibere legittimamente assunte dagli organi statutari.

Titolo II

Degli Organi dell'Associazione

Art. 4

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale,
- la Giunta esecutiva,
- il Presidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere,
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche sono biennali e gratuite e non possono essere ricoperte per più di tre volte consecutive.

Possono accedere alle cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere soltanto gli iscritti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo, i professori emeriti e i professori e ricercatori in quiescenza.

Art. 5

L'Assemblea generale è composta dagli iscritti all'Associazione che siano in regola con i contributi associativi.

L'Assemblea generale è il massimo organo deliberativo. Essa stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione stessa, delibera sullo Statuto e sulle sue modifiche, sull'importo del contributo associativo, sui bilanci sociali e su ogni altro punto sottoposte a mezzo dell'ordine del giorno.

L'Assemblea generale elegge la Giunta esecutiva, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

In via ordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno; in via straordinaria su richiesta del Segretario o della Giunta esecutiva ovvero di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea.

La convocazione avviene per iscritto con i mezzi adeguati alle circostanze, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, salvo casi di comprovata urgenza.

In prima convocazione delibera con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti (dedotti gli assenti giustificati) ed a maggioranza assoluta; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti ed a maggioranza relativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea generale può designare uno o più iscritti a rappresentare l'Associazione in organismi a livello nazionale.

Art. 5 bis

L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione per iscritto al Presidente, con effetto dal ricevimento della comunicazione.

**Libera Associazione
dei Professori e dei Ricercatori
dell'Università degli Studi dell'Insubria**

Art. 6

La **Giunta esecutiva** è composta da cinque membri, eletti tra gli iscritti dall'Assemblea degli associati, oltre al Presidente, che la presiede. Ogni iscritto ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari a uno. In caso di parità dei voti si procede al ballottaggio.

Art. 7

La Giunta esecutiva è l'organo collegiale esecutivo dell'Associazione e ha il compito di attuare le delibere dell'Assemblea. La Giunta assicura l'unità di indirizzo operativo, economico e culturale dell'Associazione. Essa predispone il programma sociale, delibera sui provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, provvede all'approvazione dei bilanci compilati dal Tesoriere. I bilanci, dopo la verifica annuale del Collegio dei Revisori dei Conti, sono sottoposti annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

La Giunta inoltre esegue le deliberazioni dell'Assemblea generale, decide sull'accettazione delle domande di iscrizione e gestisce i fondi sociali secondo il bilancio approvato dall'Assemblea; prende nei confronti degli iscritti tutti i provvedimenti finalizzati a tutelare l'Associazione, ivi compresa l'eventuale esclusione degli stessi per gravi motivi o nel caso di compimento di atti in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Avverso la non accettazione della domanda di iscrizione ed avverso tutti i provvedimenti adottati dalla Giunta è dato ricorso all'Assemblea generale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 24 comma 3 cod. civ.

Art. 8

La Giunta esecutiva si riunisce almeno ogni bimestre o su convocazione del Presidente o su richiesta del Segretario o di almeno un quarto dei suoi componenti.

Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza e sono valide quando siano presenti alla votazione almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Giunta Esecutiva elegge tra i suoi componenti un vice-Presidente e un Segretario. La Giunta elegge inoltre il Tesoriere tra i componenti dell'Associazione aventi diritto. In caso di parità dei voti si procede al ballottaggio.

La Giunta determina i compiti di ciascuno dei propri componenti.

Essa può delegare qualsiasi iscritto, ivi compresi i componenti degli organi statutari, al compimento delle attività necessarie alla realizzazione delle finalità dell'Associazione e delle attività ad esse strumentali, tra cui l'assunzione di obbligazioni e l'effettuazione di pagamenti nell'interesse dell'Associazione.

**Libera Associazione
dei Professori e dei Ricercatori
dell'Università degli Studi dell'Insubria**

Art. 9

Il **Presidente** viene eletto dall'Assemblea generale, è il legale rappresentante della Associazione e sta in giudizio per conto di quest'ultima.

Egli è responsabile, insieme alla Giunta esecutiva, verso l'Assemblea.

Il Presidente promuove le attività dell'Associazione e ne realizza i programmi, con il contributo della Giunta esecutiva.

Il Presidente assicura il collegamento tra gli iscritti e cura i rapporti con altre Associazioni e con Enti ed Istituzioni.

Il Presidente presiede la Giunta esecutiva e l'Assemblea generale. In caso di temporaneo impedimento delega a rappresentarlo il vice Presidente.

Art. 10

Il **Segretario** adotta tutte le disposizioni necessarie per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e per l'esecuzione delle delibere presidenziali, della Giunta e dell'Assemblea.

Svolge le funzioni di segretario degli Organi Collegiali dell'Associazione, redige i verbali, provvede alla conservazione delle scritture sociali e dell'archivio.

Art. 11

Il **Tesoriere** redige i bilanci che, dopo l'approvazione della Giunta Esecutiva ed il controllo del Collegio dei Revisori dei conti, sono sottoposti all'Assemblea per l'approvazione definitiva.

Art. 12

Il **Collegio dei Revisori dei Conti**, eletto dall'Assemblea, è composto di tre membri, di cui due scelti tra gli iscritti all'Associazione in regola con la quota di iscrizione, ed uno tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti. L'Assemblea elegge anche due supplenti, di cui uno tra gli iscritti all'Associazione in regola con la quota di iscrizione, e uno tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti.

Il Collegio, nei suoi membri effettivi, elegge nel proprio seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed assolve i compiti previsti dal Codice Civile in materia.

Art. 13

Le funzioni di Presidente, di Segretario e di Tesoriere sono incompatibili con quelle di Rettore, di Preside di Facoltà e di Direttore di Dipartimento.

**Libera Associazione
dei Professori e dei Ricercatori
dell'Università degli Studi dell'Insubria**

Art. 14

La modifica della condizione dell'iscritto all'Associazione ed in particolare il venire meno, per qualsiasi ragione, dal ruolo di ricercatore, professore o componente del personale di ruolo dell'Università dell'Insubria comporta la decadenza dalle cariche di Presidente, membro della Giunta esecutiva, Segretario e Tesoriere, fatti salvi gli atti necessari all'ordinaria amministrazione dell'Associazione fino alla nomina delle nuove cariche. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 relativamente ai professori emeriti e ai professori e ai ricercatori in quiescenza.

Titolo III

Del Patrimonio

Art. 15

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi associativi di ogni iscritto, da contributi volontari, nonché da somme accantonate a qualsiasi titolo.

I contributi volontari possono essere accettati dalla Giunta esecutiva, ma non devono comportare limitazioni dell'autonomia dell'Associazione.

Art. 16

Le quote di iscrizione vengono annualmente stabilite dall'Assemblea generale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale ovvero, in sua vece, l'ultima Giunta esecutiva deciderà sulla utilizzazione dei fondi residui.

Art. 17

Tutti i pagamenti in favore e da parte dell'Associazione, ivi compresi i pagamenti delle quote di iscrizione, vengono effettuati mediante assegno non trasferibile, carta di credito, vaglia postale, bonifico bancario o contanti. Dei conti correnti bancari o postali sono intestatari, in rappresentanza dell'Associazione, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, con firma disgiunta.

Le spese ordinarie sono deliberate dal Presidente o dal Segretario, che ne danno un rendiconto annuale all'Assemblea. Gli impegni per spese straordinarie sono deliberati dalla Giunta Esecutiva, con provvedimento motivato.

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Titolo IV

Delle modificazioni dello Statuto

Art. 18

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere inviate al Presidente dell'Associazione, da parte di almeno un quarto degli iscritti o della Giunta esecutiva.

La proposta, per essere approvata, deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli iscritti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote.

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 19

Il presente Statuto, annesso all'atto costitutivo, entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea con la maggioranza assoluta.

Art. 20

L'Associazione può essere sciolta con le stesse modalità previste per le modifiche statutarie.

Art. 21

Nella prima Assemblea dell'Associazione si approverà lo Statuto e verranno eletti gli organi dell'Associazione.

Come adempimento preliminare la prima Assemblea eleggerà un presidente di seduta e un segretario, che avranno il compito di coordinare i lavori.